



Associazione Italiana Di Ingegneria Chimica



FISE ASSOAMBIENTE
Associazione Imprese Servizi Ambientali



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
CHIMICA MATERIALI AMBIENTE

LA REVISIONE DEL BRef SUL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI: NUOVE TECNOLOGIE E VINCOLI PER LE IMPRESE

Roma, 22 aprile 2016

Facoltà di Ing. Civile ed Industriale
Università La Sapienza – Sala del Chiostro

è stato introdotto il concetto di **“BAT Conclusions”**: documento che raccoglie le conclusioni dello scambio di informazioni sulle BAT, la loro descrizione, i relativi BATAEL, il monitoraggio, i livelli di consumo e, dove appropriato, le misure di bonifica del suolo

Commissione europea adotta i BREF e le **BAT Conclusions** a seguito del parere dell'Information Exchange Forum (a cui partecipano gli Stati membri). Le **BAT Conclusions** sono tradotte in tutte le lingue ufficiali della UE e pubblicate in G.U.UE tramite Decisioni della Commissione europea. Si tratta di documenti **vincolanti** per le imprese cui si rivolgono

Direttiva
2010/75/CE



D.Lgs
n. 46/2014

i BREF restano i documenti di riferimento per le BAT. Nei BREF vengono anche individuati i **livelli di emissione associati alle BAT (BATAEL)** espressi come range di valori che riflettono le prestazioni che possono generalmente essere raggiunte con l'applicazione delle BAT

AIA riesaminate e riaggornate:

- entro 4 anni dalla pubblicazione delle BAT Conclusions (previsto dalla Direttiva), oppure
- trascorsi 10 anni dal primo rilascio dell'AIA o dall'ultimo rinnovo/riesame effettuato (questo termine passa a 12 anni per gli impianti certificati ISO 14001 e a 16 anni per impianti registrati EMAS).

ALLEGATO I

Categorie di attività IPPC

5. Gestione dei rifiuti

5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

- a) trattamento biologico;
- b) trattamento fisico-chimico;
- c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- e) rigenerazione/recupero dei solventi;
- f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
- g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
- h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
- i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
- j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
- k) lagunaggio.

5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di co-incenerimento dei rifiuti:

- a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;
- b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.

5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane:

- i) trattamento biologico;
- ii) trattamento fisico-chimico;
- iii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
- iv) trattamento di scorie e ceneri;
- v) trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:

- i) trattamento biologico;
- ii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
- iii) trattamento di scorie e ceneri;
- iv) trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno

5.4. Discariche, quali definite all'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

5.5. Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.

PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL PUNTO 5 DELL'ALLEGATO I - DIR. 75/2010/CE

- non risultano più escluse le attività di recupero che si svolgono in procedura semplificata;
- vi è un **ampliamento delle attività di recupero dei rifiuti pericolosi nel campo di applicazione** della disciplina riguardante “la rigenerazione ed il recupero dei solventi”;
- vi è un **allargamento delle attività rientranti nel campo di applicazione della disciplina per quanto riguarda lo smaltimento o recupero dei rifiuti effettuato in impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti. Più nel dettaglio mentre con le disposizioni previgenti rientravano nel** campo di applicazione dell'AIA solo gli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi e quelli dei rifiuti urbani (non erano previsti gli impianti di incenerimento dei rifiuti speciali non pericolosi), con la disciplina ora vigente vi rientrano anche quelli:
 - per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;
 - per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.
- è stato introdotto un significativo **ampliamento delle attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi precedentemente limitata solo a D8 e D9 che ricadono nel campo di applicazione della** disciplina pur avendone mantenuto la soglia a 50 tonnellate (ora megagrammi)

- è stata **inserita ex novo la previsione di ricomprensione, nel campo di applicazione della norma, di attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, o una combinazione di recupero e smaltimento (prima non considerato) riguardo specifiche attività elencate che superino le 75 tonnellate/giorno;**
- è stata contemplata la digestione anaerobica al di sopra di 100 tonnellate giorno;
- viene mantenuta la stessa disciplina previgente in materia di discariche;
- viene incluso nel campo di applicazione anche “l’accumulo temporaneo” di rifiuti pericolosi diverso dalla discarica e con esclusione del deposito temporaneo;
- viene il deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.

Dec. 2012/119/CE

IPPC Bureau

MS esperti

NGO esperti


Guidance document

Prestazioni delle installazioni
(tecniche, emissioni....)

Settore
industriale

Bref con BAT Conclusion

Procedura tipica per l'elaborazione e il riesame dei BREF



25-28 novembre 2013 - TWG kick-off meeting a Siviglia



luglio-ottobre 2014 – questionario conoscitivo per raccolta dati sito-specifici



EIPPC Bureau disamina puntuale dei dati questionari relativi alle installazioni operative a livello UE prese a riferimento per le attività di revisione ed aggiornamento del WT BRef



18 dicembre 2015 – D1 WT BRef



18 marzo 2016 – Commenti al D1 WT BRef



dicembre 2016- gennaio 2017 - TWG final meeting



seconda metà 2017 – trasferimento Final draft al Forum art.13

Termine per trasmettere commenti sul D1 WT BREF era il 18.03.2016.

Commenti disponibili su BATIS Online Reviewer :

**Forums > Waste Treatment > Review of the Waste Treatment BREF 2013 -
> 10 Comments on D1**

e

**Forums > Waste Treatment > Review of the Waste Treatment BREF 2013 -
> 10 Comments on D1 > 03 Compiled comments**

Ricevuti n. 3623 commenti: 51% relativi alle BAT Conclusion


I report sulle visite agli impianti e le presentazioni illustrate in tali occasioni sono disponibili al seguente BATIS folder: **Forums > Waste Treatment > Review of the Waste Treatment BREF 2013 - > 08 Site visits > 02. France - March 2016**

Commenti ricevuti ripartiti per i capitoli del WT BRef


Whole document	20	1%
Scope	26	1%
Chapter 1 (General information)	161	4%
treatment)	437	12%
Chapter 3 (Mechanical treatment of waste)	290	8%
Chapter 4 (Biological treatments of waste)	473	13%
Chapter 5 (Physico-chemical treatments of waste)	316	9%
Chapter 6 (BAT conclusions)	1834	51%
Chapter 7 (Emerging techniques)	46	1%
Chapter 8 (Concluding remarks)	8	0.2%
Chapter 9 (Annexes)	1	0.03%
References	1	0.03%
Glossary	10	0.3%
Total	3623	100%

Member States		Industrial NGOs		Environmental NGO	
AT	111	CEFIC	76	EEB	264
BE	94	CEPI	3		
CZ	3	CEWEP	109		
DE	336	EBA	129		
DK	134	ECN	256		
ES	161	EERA	76		
FI	29	EFR	146		
FR	162	ERFO	13		
HU	50	ESRG	25		
IE	66	ESWET	22		
IT	59	EUCOPRO	58		
NL	19	RIC	5		
PO	25	EURITS	83		
PT	4	EUROFER	11		
SE	108	UX	22		
UK	491	FEAD	201		
		GEIR	33		
		HWE	85		
		MWE	154		
Subtotal	1852		1507		264
Total	3623				

Distribuzione commenti ricevuti ripartiti per i capitoli (tranne cap. 6)



Commenti ricevuti sulle BAT Conclusion (n. 1834)



Commenti sul D1 WT BREF - Italia

1. MONITORAGGIO

- Metodi analitici

Proposto – in analogia a quanto fatto nelle BATC della carta – di permettere l'utilizzo di metodi speditivi purché si faccia con regolarità un confronto con i metodi ufficiali (es. controllo giornaliero con kit, controllo quindicinale con metodo ufficiale). Sono stati trovati metodi speditivi con *range* di validità accettabili per quasi tutti i metalli.

- Frequenze

Richiesto che – per attività esistenti – i dati di monitoraggio presenti siano utilizzabili per la definizione del grado di affidabilità del processo

2. LIMITI ALLE EMISSIONI

- Aria

Polveri, VOC, Odori

- Acque

Criticità con le definizioni, contaminanti nel processo non nel rifiuto, verifica del limite

Next step....

JRC-EIPPCB:

*"In order to avoid any misunderstanding, we would like to stress that **we are not formally requesting additional information** [...] as we believe that we have sufficient data and information to determine BAT and BAT-AELs.*

*Rather, the additional/complementary is expected here **to support and substantiate some industry's comments** made e.g. during the site visits or via the submitted comments to Draft 1 of the revised WT BREF, as mentioned in the BREF Guidance Section 4.6.6: "In exceptional and justified cases, when more detailed information needs to be collected to support the comments submitted, this should be clearly indicated with the comments and such information should be submitted no later than three months after the deadline for submitting comments."*

*In summary, there is **no intention to formally launch any additional data collection**. It is expected that the complementary information would be checked by the Member States representatives before being share with the whole TWG."*